

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 40-42-98-443-583-752-993-B)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica nella seduta del 18 aprile 1985 (V. Stampato Camera n. 2859) in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati nn. 40-42-98-443-583-752 e 993)

d'iniziativa dei senatori ROMUALDI (40); PERNA, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, MARTORELLI, RICCI, PIERALLI (42); MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI, PALUMBO, VALITUTTI (98); GUALTIERI, CARTIA, COVI, FERRARA SALUTE, LEOPIZZI, MONDO, PINTO Biagio, ROSSI, VALIANI, VENANZETTI (443); MANCINO, RUFFILLI, SAPORITO, PINTO Michele, DI LEMBO, LIPARI, MARTINI, FONTANA, SCOPPOLA, COCO, GALLO, ALIVERTI, DE CINQUE, COLOMBO SVEVO, D'AMELIO, JERVOLINO RUSSO, PAVAN, FIMOGNARI, PADULA (583); JANNELLI, FABBRI, GARIBALDI, COVATTA, VASSALLI, SCAMARCIO, MARINUCCI MARIANI, DE CATALDO, FRASCA, SCEVAROLLI, BUFFONI, SELLITTI, CASTIGLIONE, BOZZELLO VEROLE, ORCIARI, SPANO Roberto, MASCIADRI, GIUGNI, MURATORE, GRECO (752); BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, GIANGREGORIO, MARCHIO, MITROTTI, PIROLO, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI (993)

modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 ottobre 1986

Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e agli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

Art. 1.

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 96.- Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria previa deliberazione della Camera alla quale appartengono o, se non sono membri del Parlamento, del Senato della Repubblica.

Nel caso di procedimento riguardante più soggetti appartenenti a Camere diverse o nel caso in cui uno di essi non sia membro del Parlamento, la deliberazione prevista nel precedente comma spetta al Senato della Repubblica.

Non si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 68.

Con legge costituzionale sono stabilite le norme fondamentali del procedimento ed individuati nell'ambito dell'ordine giudiziario gli organi cui spetta il giudizio ».

Art. 2.

1. All'articolo 134, ultimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole « ed i Ministri ».

2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: « e contro i Ministri ».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

Art. 1.

1. *Identico*:

« Art. 96. — Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti a procedimento penale davanti agli organi di giurisdizione ordinaria previa deliberazione della Camera alla quale appartengono o, se non sono membri del Parlamento, del Senato della Repubblica.

Nel caso di procedimento riguardante più soggetti indicati dal precedente comma dei quali uno non sia membro del Parlamento, la deliberazione spetta alla Camera cui il parlamentare appartiene. Spetta al Senato della Repubblica se i parlamentari appartengono a Camere diverse.

Identico.

Identico ».

Art. 2.

1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: « ed i Ministri ».

2. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 12. - Le deliberazioni sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica sono assunte dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione parlamentare.

La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, eletti rispettivamente da ciascuna delle due Camere ogni volta che si rinnova, e da un presidente designato tra i membri del Parlamento dai Presidenti delle Camere stesse ».

Art. 4.

Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri la pena può essere aumentata fino ad un terzo nel caso in cui le modalità dell'azione o l'entità del danno o del pericolo cagionato rendano il reato di eccezionale gravità.

Art. 5.

Quando ricevono denuncia o rapporto di un fatto concernente uno dei reati ai quali si riferisce l'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati ne investono le Giunte delle rispettive Camere competenti per l'autorizzazione a procedere.

(V. articolo 7, comma primo, del presente testo).

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

1. *Identico*:

« Art. 12. — 1. Le deliberazioni sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica sono adottate dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione parlamentare.

2. *Identico* ».

Art. 4.

1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri, la pena può essere aumentata fino ad un terzo nel caso in cui l'entità del danno o del pericolo cagionato renda il reato di eccezionale gravità.

Art. 5.

1. *Identico*.

Art. 6.

1. La Giunta per le autorizzazioni a procedere, investita ai sensi dell'articolo 5, può negare entro quaranta giorni l'autorizzazione a procedere con deliberazione motivata e con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti quando riconosca manifestamente infondata la notizia del reato.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6.

Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello, ove ha sede il giudice competente per territorio, viene costituito un collegio istruttorio, in relazione a ciascun procedimento che concerna i soggetti indicati nell'articolo 96 della Costituzione e su richiesta del Presidente della Camera competente a norma del predetto articolo. Il collegio istruttorio si compone di tre membri sorteggiati tra tutti i giudici dello stesso tribunale che abbiano almeno otto anni di esercizio delle funzioni ed è presieduto dal più anziano nel ruolo. Il collegio svolge tutte le attività attribuite dal codice di procedura penale al giudice istruttore.

Art. 7.

1. Quando la notizia del reato appaia infondata per l'evidente insussistenza del fatto o della responsabilità, la Giunta di cui all'articolo 5 delibera l'archiviazione, allo stato degli atti, con la maggioranza dei sette decimi dei componenti.

2. Ove non abbia deliberato l'archiviazione la Giunta trasmette gli atti al collegio istruttorio di cui all'articolo 6 perchè proceda alle indagini nel termine di cinque mesi, prorogabile dalla Giunta stessa, su richiesta del collegio istruttorio, per un tempo non superiore a tre mesi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

1. Quando gli siano pervenuti gli atti dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, il pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello competente per territorio chiede al presidente dello stesso tribunale la costituzione del collegio istruttorio per lo svolgimento dell'istruzione.

2. Il collegio istruttorio viene costituito presso il tribunale indicato nel comma 1 in relazione a ciascun procedimento che concerna i soggetti di cui all'articolo 96 della Costituzione. Esso si compone di tre membri sorteggiati tra tutti i giudici addetti alle sezioni penali dello stesso tribunale con almeno otto anni di esercizio delle funzioni ed è presieduto dal più anziano nel ruolo. Al requisito di anzianità si può derogare nei tribunali presso i quali non sia in servizio il numero necessario di magistrati addetti alle sezioni penali con oltre otto anni di esercizio delle funzioni.

3. Il collegio deve concludere l'istruttoria in un tempo non superiore agli otto mesi.

4. Si applicano le disposizioni vigenti dell'ordinamento processuale penale.

Inserito, in una formulazione modificata, come articolo 6 del presente testo.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 8.

1. L'esecuzione di provvedimenti di coercizione personale e reale, disposti dal collegio istruttorio, deve essere sottoposta preventivamente all'autorizzazione della Giunta di cui all'articolo 5, o, in caso di straordinaria urgenza, del Presidente della stessa con ratifica entro cinque giorni da parte della Giunta.

2. Entro sette giorni l'autorizzazione deve essere convalidata dall'Assemblea della Camera competente. In caso di mancata convalida l'autorizzazione si intende revocata e resta priva di ogni effetto.

3. Contro i provvedimenti indicati dal comma 1 del presente articolo è ammessa, in via giurisdizionale, solo l'impugnazione prevista dall'articolo 111 della Costituzione.

Art. 9.

1. Il collegio istruttorio di cui all'articolo 6, investito ai sensi dell'articolo 7, nel termine previsto dallo stesso articolo trasmette alla Giunta di cui all'articolo 5 tutti gli atti ed una relazione contenente motivate conclusioni.

2. La Giunta, ove il collegio istruttorio abbia concluso per l'archiviazione, ne prende atto, disponendo il relativo provvedimento.

3. Quando le conclusioni del collegio istruttorio siano diverse, la Giunta ne dà notizia all'inquisito, il quale può prendere visione di tutti gli atti e presentare memorie difensive nel termine di quindici giorni dall'avviso.

4. Decorso tale termine, la Giunta, con provvedimento motivato e con la maggioranza

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

1. L'esecuzione dei provvedimenti adottati dal collegio istruttorio aventi ad oggetto l'arresto o la limitazione della libertà personale dell'inquisito nonché perquisizioni personali o domiciliari a carico del medesimo, deve essere autorizzata dalla Camera alla quale l'inquisito appartiene, se si tratta di parlamentare, o dal Senato della Repubblica se l'inquisito non è parlamentare.

2. Le Camere, nel caso previsto dal comma 1, sono convocate di diritto e deliberano, su relazione delle rispettive Giunte, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 9.

1. Al termine delle indagini di cui all'articolo 7 il collegio istruttorio, sentito il pubblico ministero, qualora ritenga di dover concludere per il proscioglimento, adotta il relativo provvedimento. Qualora ritenga di dover concludere diversamente nel merito, invia gli atti alla Giunta di cui all'articolo 5.

2. La Giunta dà immediata notizia della trasmissione degli atti all'inquisito che può prenderne visione e presentare una memoria nel termine di venti giorni dall'avviso.

3. Decorso tale termine la Giunta trasmette, entro e non oltre trenta giorni, una relazione all'Assemblea recante motivate conclusioni. La Giunta si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti sul punto se l'inquisito abbia agito per la tutela di un

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

za dei quattro quinti dei componenti, può disporre la archiviazione.

5. In caso di mancata archiviazione gli atti e la relazione del collegio istruttorio sono inviati all'autorità giudiziaria di cui al successivo articolo 12, salvo che la Giunta non ritenga di trasmettere una relazione all'Assemblea della Camera competente.

Art. 10.

1. L'Assemblea della Camera competente esamina entro sessanta giorni la relazione della Giunta di cui all'articolo 5 ai fini della promozione del giudizio o della archiviazione.

2. Se la proposta della Giunta è per l'accoglimento delle conclusioni del collegio istruttorio, essa può essere respinta con il voto contrario della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

3. Se la proposta della Giunta è difforme dalle conclusioni del collegio istruttorio, essa è accolta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

4. Non partecipa alla deliberazione il parlamentare al quale il procedimento si riferisce.

Art. 11.

La Camera competente, ove deliberi la messa in stato d'accusa, può dichiarare la sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri.

Art. 12.

1. In ogni caso il giudizio spetta in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel quale ricade la

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

interesse dello Stato costituzionalmente preminente.

4. In ogni caso l'Assemblea della Camera competente è convocata di diritto entro sessanta giorni per deliberare se l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente preminente.

5. Qualora tale deliberazione non sia stata adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Camera rimette gli atti al collegio istruttorio perchè adotti i provvedimenti di competenza.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 10.

1. Il giudizio spetta in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello competente per territorio. Il

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

competenza per territorio. Il relativo procedimento si svolge innanzi ad una sezione costituita per il singolo procedimento mediante sorteggio fra tutti i giudici del predetto tribunale in possesso del requisito di almeno otto anni di esercizio delle funzioni e presieduta dal più anziano nel ruolo.

2. Non possono partecipare al collegio previsto dal precedente comma coloro che abbiano fatto parte del collegio istruttorio di cui all'articolo 6, durante il tempo in cui sono state svolte indagini in ordine ai fatti oggetto dello stesso procedimento. Alla sostituzione si provvede mediante sorteggio a norma del precedente comma.

Art. 13.

Le sentenze emesse in primo grado sono appellabili innanzi alla corte di appello competente per territorio ed il relativo procedimento si svolge innanzi ad una sezione costituita per il singolo procedimento mediante sorteggio fra tutti i consiglieri della corte stessa.

Art. 14.

Le sentenze emesse in secondo grado sono impugnabili per motivi di legittimità davanti alla Corte di cassazione secondo le norme ordinarie.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

relativo procedimento si svolge innanzi ad una sezione costituita per il singolo procedimento mediante il sorteggio di due magistrati fra tutti i giudici addetti alle sezioni penali del predetto tribunale in possesso del requisito di almeno otto anni di esercizio delle funzioni, ed il sorteggio del presidente fra i presidenti delle sezioni penali, quando nel tribunale vi sia più di una sezione penale. Al requisito di anzianità si può derogare nei tribunali presso i quali non sia in servizio il numero necessario di magistrati addetti alle sezioni penali con oltre otto anni di esercizio delle funzioni.

2. Non possono partecipare al collegio previsto dal comma 1 coloro che abbiano fatto parte del collegio istruttorio di cui all'articolo 7.

Art. 11.

1. Le sentenze emesse in primo grado sono appellabili innanzi alla corte di appello competente per territorio ed il relativo procedimento si svolge innanzi ad una sezione costituita per il singolo procedimento mediante sorteggio di due giudici fra tutti i consiglieri addetti alle sezioni penali della corte, e del presidente fra i presidenti delle sezioni penali, quando nella corte operino più sezioni penali.

Art. 12.

1. *Identico.*

2. La Corte di cassazione si pronuncia altresì in via definitiva sulle istanze di revisione.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 15.

1. Nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

1. *Identico.*

2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.

Art. 14.

1. Per i procedimenti pendenti davanti al Parlamento alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa assume le funzioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 5 e può negare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, l'autorizzazione allo svolgimento dell'istruzione con deliberazione motivata e con la maggioranza dei sette decimi dei suoi componenti quando riconosca manifestamente infondata la notizia del reato. In ogni altro caso trasmette gli atti al collegio istruttorio di cui all'articolo 7.

Art. 15.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.